



COMUNE DI CIMOLAIS

Provincia di Pordenone



Prot.1308

ALLEGATO A) Alla Delibera Giunta Comunale n. 25/2025

BANDO per la concessione di contributi a favore delle famiglie utenti del Comune di Cimolais servito da infrastrutture energetiche di distribuzione di aria propanata da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio. **Consumi riferiti all'anno 2024.**

Approvato con Deliberazione di Giunta n. 25 DEL 14.03.2025.

In attuazione dell'articolo 3, commi da 34 a 38 della Legge Regionale 28 dicembre 2024 n. 13.

art. 1 finalità e modalità procedurali

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore delle famiglie utenti del servizio di distribuzione di aria propanata erogata nel territorio del comune di Cimolais da destinare a sollievo degli oneri derivanti all'utenza dalla fornitura del servizio.

art. 2 soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono i nuclei familiari, residenti e non residenti in edifici di civile abitazione, ubicati in Comune di Cimolais, dotati di un'utenza attiva allacciata alla rete di distribuzione di aria propanata.
2. Possono beneficiare del contributo anche nuclei familiari non proprietari dell'immobile in cui è attiva l'utenza, che siano intestatari della stessa ed abbiano sostenuto gli oneri derivanti dalla fornitura del servizio di distribuzione di aria propanata nel periodo di tempo di cui all'articolo 3 comma 1.

art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili i costi sostenuti dai nuclei familiari relativi ai metri cubi di aria propanata addebitati nell'anno solare antecedente a quello di presentazione dell'istanza, e rilevabili dalle bollette emesse da ENI spa.
2. Non saranno oggetto di finanziamento le domande relative ad utenze il cui consumo di aria propanata è inferiore a 40 metri cubi nel periodo di riferimento indicato al comma 1 del presente articolo.
3. Ogni titolare delle utenze sopra identificate può presentare una domanda per ogni utenza allo stesso riferibile.
4. Sono ammesse a contributo anche le istanze presentate dagli eredi del titolare dell'utenza deceduto, nella sola ipotesi in cui gli stessi siano stati componenti del nucleo familiare del *de cuius* per tutto il periodo di riferimento ammesso a contribuzione (**1° gennaio – 31 dicembre dell'anno 2024**). La verifica della composizione del nucleo familiare rimane in capo al Comune, mediante accertamento della consistenza del nucleo come risultante agli atti dell'Anagrafe del Comune. In caso di più eredi, il contributo viene liquidato solamente a quello che ha presentato istanza, in coerenza con quanto previsto dal presente Bando.

art. 4 cumulabilità

1. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici, previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, concessi per le medesime spese.

art. 5 ammontare del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di Euro 1,27 a metro cubo di aria propanata erogata alle utenze come sopra individuate, ed è determinato dal prodotto tra il contributo a metro cubo suddetto ed i metri cubi di combustibile addebitati risultanti dalle fatture della fornitura per il periodo di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Per la determinazione del contributo spettante a ciascun richiedente verrà adottata la seguente metodologia: la somma dei metri cubi erogati, calcolati rapportando i metri cubi standard (SMC) al

coefficiente correttivo indicato nelle fatture, verrà moltiplicata per il valore del contributo di cui al comma 1 del presente articolo. Qualora le fatture si riferiscano ad anni solari differenti, verrà scorporato il valore dei metri cubi standard (SMC) non riferibili al periodo ammesso a finanziamento.

3. Il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili, ed in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

art. 6 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo è presentata dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, mediante consegna a mano, o posta elettronica certificata da inviarsi all'indirizzo PEC del Comune, oppure per posta raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso verranno ritenute ammissibili le sole istanze inviate entro il termine di cui al successivo comma 2 e pervenute nel termine perentorio di 7 (sette) giorni successivi alla scadenza dello stesso.
2. L'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso di domande trasmesse a mezzo di PEC o raccomandata con avviso di ricevimento, non pervenute entro i termini. In caso di consegna a mano la presentazione della domanda deve avvenire presso il Comune di Cimolais negli orari di apertura al pubblico. Le domande presentate o inviate, via PEC o via raccomandata A/R, *prima* del termine sono considerate fuori termine.
3. La domanda deve essere presentata con le modalità di cui ai commi precedenti **DALLE ORE 09:00 DEL 01 APRILE 2025 ALLE ORE 12:00 DEL 19 APRILE 2025**, ovvero, se inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inviate in detti termini (non prima del 01 APRILE 2025) e ricevute entro il 26 APRILE 2025. I termini di cui al presente bando sono da considerarsi perentori.
4. La data e l'ora del ricevimento della domanda sono determinate dalla data del timbro protocollo apposto dal Comune e dall'ora di ricezione indicata dall'addetto incaricato.
5. L'inserimento in graduatoria avviene in base alla data e all'ora di ricezione presso il Comune, ovvero in base alla data e all'ora di invio della PEC o di registrazione della busta raccomandata da parte di Poste Italiane Spa.
6. La domanda, secondo il modello di cui all'allegato B) del presente bando, in regola con le disposizioni in materia di bollo (n°1 marca da bollo del valore di Euro 16,00), è sottoscritta dal titolare dell'utenza, o dall'erede dello stesso, a pena di inammissibilità.
7. Il modulo di presentazione di domanda contiene la Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la titolarità dell'utenza, anche in qualità di erede, in capo al soggetto richiedente per il periodo considerato e per la quale si chiede il contributo a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi rilevati a carico della stessa;
8. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) Copia delle fatture, debitamente quietanzate, relative alla fornitura e attestanti i metri cubi addebitati per l'anno **2024** e riportanti i dati identificativi del titolare dell'utenza
 - b) Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
9. Sono inammissibili le domande presentate o inviate al Comune oltre il termine di cui al comma 3 del presente articolo.

art. 7 procedimento contributivo e rendicontazione della spesa

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta dal Comune secondo la modalità del procedimento a sportello.
2. La graduatoria degli interventi ammessi a contributo è approvata e trasmessa all'Amministrazione regionale.
3. Con l'approvazione della graduatoria di cui al comma 2 del presente articolo sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi degli articoli 2 e 3.
4. La concessione del contributo, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse concesse dalla Regione, è disposta dal Comune. La rendicontazione avviene secondo i termini e le modalità fissate dal Decreto del Servizio di coordinamento politiche per la montagna della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n° 3993/GRFVG del 03.02.2025, Prenumero 4886.

art. 8 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) rinuncia del beneficiario;

- b) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - c) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Cimolais, 20.03.2025

IL SINDACO
Davide PROTTI
(Documento firmato digitalmente)